



COMUNE DI ARQUATA DEL TRONTO

COPIA

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

Numero 49 Del 28-12-2018

Oggetto: Adozione ai sensi dell'art.15 comma 5 L.R.34/92 di variante parziale al PRG della sottodestinazione di un'area in frazione Borgo da Fa(Attrezzature collettive) a Fr(Attrezzature religiose) e modifica dell'art. 9 delle NTA del PRG.

L'anno duemiladiciotto il giorno ventotto del mese di dicembre alle ore 17:00, nella solita sala delle adunanze consiliari del Comune suddetto.

Alla Prima convocazione in sessione è stata partecipata ai signori consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale in seduta

PETRUCCI ALEANDRO	P	DE SANTIS MAURO	A
FRANCHI MICHELE	P	CAMACCI BERARDINO	A
ONESI SANDRO	P	PALA DOMENICO	A
PACI ANDREA	P	GABRIELLI LEONARDO	A
PACI MAURIZIO	P	SBERNOLA SABRINA	A
DE MARCO PIERGIORGIO	P		

Assiste il Segretario Dr.ssa Camastra Serafina

Totali presenti n. 6

Totale assenti n. 5.

Assume la presidenza **PETRUCCI ALEANDRO** nella sua qualità di **SINDACO** e constatata la legalità dell'adunanza dichiara aperta la seduta e pone in discussione la pratica segnata all'Ordine del Giorno.

IL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: ADOZIONE AI SENSI DELL'ART.15 COMMA 5 L.R.34/92 DI VARIANTE PARZIALE AL PRG DELLA SOTTODESTINAZIONE DI UN'AREA IN FRAZIONE BORGO DA FA(ATTREZZATURE COLLETTIVE) A FR(ATTREZZATURE RELIGIOSE) E MODIFICA DELL'ART. 9 DELLE NTA DEL PRG.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che:

- il comune di Arquata del Tronto è dotato di Piano Regolatore Generale Comunale, approvato con D.C.C. n°13 del 26/04/2016;
- con D.C.C. n°19 del 06/07/2018 è stata approvata una variante alle N.T.A. entrata in vigore (a seguito di pubblicazione sul BUR n. 64 del 26.07.2018) il 26.07.2018;
- detto strumento urbanistico è stato adeguato nelle Norme Tecniche di Attuazione e nelle Tavole 6 “Suddivisione Territoriale Zone Omogenee”, con l’inserimento delle nuove Zone “Fpc” occupate dalle strutture emergenziali realizzate e in corso realizzazione; le cui modifiche sono state oggetto di presa d’atto e di approvazione di cui alla precedente proposta di deliberazione all’ordine del giorno;
- è pervenuta una richiesta di variante, da parte della Parrocchia del SS. Salvatore di Arquata, proprietaria dell’area in frazione Borgo adiacente la Chiesa SS. Pietro e Paolo, sulla quale insiste un centro comunitario polivalente, per modificare la sotto-destinazione dell’area di proprietà, prevista nel PRGC da “Zona attrezzature amministrative, pubblici servizi (Fa)” in “Zona attrezzature religiose (Fr)” e di consentire la possibilità di realizzare nella sotto-destinazione Fr “Convitti, Case per ferie e ostelli per la gioventù e Case religiose di ospitalità”;

VISTO che a causa degli eventi sismici, che hanno distrutto o reso inagibili tutte le strutture ricettive presenti sul territorio comunale si è verificato il blocco totale del settore turistico ricettivo;

PRESO ATTO:

- che attualmente le associazioni ed i proprietari non residenti di case distrutte dal sisma chiedono costantemente all’amministrazione comunale dei luoghi (aree attrezzate) o strutture su cui poter alloggiare;
- che per quanto sopra c’è una notevole domanda di ricettività al momento non soddisfatta in quanto tutte le attività del settore, attive al momento del sisma ora sono chiuse;
- che il centro di proprietà della Parrocchia a seguito degli effetti della variante potrebbe, con un cambio di destinazione d’uso (*casa per ferie*), ammissibili nelle aree F attrezzature Religiose, costituire la prima struttura dopo gli eventi sismici in grado di offrire ospitalità nel territorio comunale;
- che il riavvio delle attività ricettive nel territorio comunale riguarda sicuramente l’intera collettività, compresi i non residenti, rappresentando un primo passo verso la normalità.

RITENUTA la variante proposta di interesse per l’intera collettività in quanto permetterebbe un ampliamento della sfera ricettiva del centro Agorà e il riavvio del settore turistico offrendo una ospitalità attualmente inesistente nel territorio comunale.

RITENUTO opportuno accogliere l'istanza della parrocchia ed apportare al P.R.G.C. una variante parziale ai sensi dell'art. 15 comma 5 della L.R. Marche n°34 del 5 agosto 1992;

DATO ATTO -che con D.G. n. 141 del 10/12/2018 l'Amministrazione comunale ha fornito gli indirizzi all'Ufficio tecnico in merito alla predisposizione della variante in oggetto;

-che è stata redatta dall'UTC la variante in argomento di seguito indicata e articolata in due operazioni:

1. modifica la sotto-destinazione da "Zona attrezzature amministrative, pubblici servizi – Fa" a "Zona attrezzature religiose – Fr" mantenendo inalterata la vocazione principale dell'area di "Zona per attrezzature collettive" limitatamente all'area di proprietà della parrocchia adiacente la Chiesa di SS. Pietro e Paolo, sita in frazione Borgo dove insiste il centro comunitario polivalente e meglio descritta negli elaborati grafici allegati;
2. modifica l'art. 9 "Zone per attrezzature collettive" delle N.T.A. del P.R.G., in particolare nella sotto-destinazione "Zone attrezzature religiose - Fr" che attualmente prevede di realizzare "chiese", "annessi parrocchiali", "conventi", inserendo la possibilità di realizzare in Zona "Fr" anche:
 - "convitti";
 - "case per ferie e ostelli per la gioventù", ai sensi dell'art.22 L.R. Marche n°9 del 11/07/2006;
 - "case religiose di ospitalità", ai sensi dell'art.23. della L.R. Marche n°9 del 11 luglio 2006.

Dato atto -che la variante in argomento non determina incremento del carico urbanistico e variazioni di indici e quindi ammissibile ai sensi dell'art. 15 comma 5 della l.r. n. 34/92 in quanto lascia immutati i parametri di riferimento dell'area (indice di densità fondiaria, altezza massima, distacco minimo dalle strade, distacco minimo dai confini, distacco minimo tra edifici e spazi per parcheggio);

Dato atto -che per quanto sopra esposto le modifiche introdotte dalla variante non comportano cambiamenti agli indici e standard urbanistici e resta inalterata la potenzialità edificatoria dell'area;

-che dette modifiche alla sotto-destinazione dell'area da Fa a Fr non determinano e non possono determinare un incremento di valore dell'area e pertanto ai sensi dell'art. 16 comma 4 lettera d-ter) si ritiene che non debba essere corrisposto nessun contributo né da parte dell'amministrazione comunale né da parte del privato;

Si precisa che comunque, per eventuali cambiamenti di destinazione d'uso dell'immobile già edificato nell'area, dovrà essere corrisposto il pagamento del contributo di costruzione ai sensi dell'art. 17 del T.U. 380/2001.

Ritenuto pertanto la stessa variante ammissibile anche ai sensi dell'art. 9 delle NTA del PRGC vigente in quanto permette già di mutare la sotto-destinazione specifica, relativa alle attrezzature collettive previste per le zone "F", con altra sotto-destinazione specifica, sempre nell'ambito delle aree con zonizzazione "F";

Visti:

- l'art. 24 della Legge 28.02.1985, n. 47;
- la sentenza della Corte Costituzionale n. 343 del 29.07.2005;
- la nota del Presidente della Giunta Regionale prot. n. 31644 del 23.09.2005;
- la delibera di G.P. n. 477 del 17.10.2005;

- la Legge Urbanistica 17.8.1942, n. 1150 e successive modificazioni ed integrazioni;
- la Legge Regionale del 5.8.92, n. 34 e successive modificazioni ed integrazioni con particolare riferimento agli articoli 15 e 30;

Visti i seguenti documenti progettuali redatti dall'ufficio tecnico comunale ed allegati al presente atto:

- allegato 1a "Norme Tecniche di Attuazione (N.T.A.) - Vigenti"
- allegato 1b "Norme Tecniche di Attuazione (N.T.A.) - Variante"
- allegato 2 "Quadro raffronto N.T.A."
- allegato 3a "Tav. 6.1. P.R.G. – Suddivisione Territorio Comunale in Zone - Vigente"
- allegato 3b "Tav. 6.1. P.R.G. – Suddivisione Territorio Comunale in Zone - Variante"
- allegato 4 "Relazione Tecnica"

Visto che:

- il Comune di Arquata del Tronto con nota prot.12898 del 13/12/2018 ha comunicato al settore competente della Provincia di Ascoli Piceno, in qualità di autorità procedente, che la variante in oggetto è esclusa dalla procedura di Vas ai sensi e per gli effetti del punto 8 lettera k) del paragrafo 1.3. della DGR n. 1813/2010;
- con nota prot.12919 del 14/12/2018 è stato richiesto al Servizio Tutela, Gestione e Assetto del Territorio della Regione Marche – P.F. Tutela del Territorio di Ascoli Piceno, il parere ai sensi dell'art.13 comma 1 L. n.64/74 e art. 11 L.R. n.33/84;
- con nota prot.12920 del 14/12/2018 è stato altresì richiesto all'Azienda Sanitaria Area Vasta n.5 – Dipartimento di Prevenzione – Servizio di igiene e sanità pubblica, il parere ai sensi dell'art.20 lettera f.) della L. n.833/78;
- con nota prot.12921 del 14/12/2018 è stato altresì richiesto al Parco Nazionale dei Monti Sibillini, il parere ai sensi dell'art.20 lettera f.) della L. n.833/78;

Preso atto che:

- con nota prot.29747 del 19/12/2018, assunta al protocollo dell'Ente al n.13165 del 20/12/2018, il Settore Programmazione, Pianificazione ed Assetto del Territorio della Provincia di Ascoli Piceno ha comunicato che si ritiene sussistano i requisiti di esclusione invocati.
- con nota prot.1409468 del 21/12/2018, assunta al protocollo dell'Ente al n.13188 di pari data, il Servizio Tutela, Gestione e Assetto del Territorio della Regione Marche – P.F. Tutela del Territorio di Ascoli Piceno ha espresso parere favorevole ai sensi dell'art. 89 del D. P. R. 380/01;
- con nota prot.95993 del 19/12/2018, assunta al protocollo dell'Ente al n.13078 di pari data, l'Azienda Sanitaria Area Vasta n.5 – Dipartimento di Prevenzione – Servizio di igiene e sanità pubblica ha espresso parere favorevole sotto il profilo igienico-sanitario;

Evidenziato che la variante rientra pienamente nella casistica prevista dall'art.15, comma 5, della LR n. 34/92 e ss.mm. che testualmente recita: *“Le varianti al piano regolatore generale che non incidono sul suo dimensionamento globale e che, pur variando le destinazioni d'uso delle aree e comportando modificazioni alle relative norme tecniche di attuazione del piano, non modificano la distribuzione dei carichi insediativi e la dotazione degli standard di cui al decreto ministeriale 1444/68 da osservarsi in ciascuna zona di cui al comma 3, sono approvate in via definitiva dal consiglio comunale ai sensi dell'art. 30 della presente legge”*.

Precisato che, ai sensi dell'articolo 30 della sopra-citata L.R. 34/92, l'iter successivo all'adozione risulta essere il seguente:

- la delibera di adozione ed i relativi elaborati sono depositati presso la sede comunale per trenta giorni consecutivi;
- dell'avvenuto deposito è data comunicazione al pubblico mediante apposito avviso affisso all'albo pretorio del Comune. Durante tale periodo chiunque può prendere visione degli elaborati e presentare, entro i successivi trenta giorni, osservazioni e opposizioni;
- la deliberazione e gli elaborati di piano sono inviati contestualmente al deposito alla Provincia competente per territorio, che, entro sessanta giorni decorrenti dalla data di ricezione della documentazione, può formulare osservazioni ai sensi dell'articolo 24, comma 2, della legge 28 febbraio 1985, n. 47;
- il Comune approva il piano motivando puntualmente sulle osservazioni formulate dalla Provincia o, decorso inutilmente il termine, prescindendo dalle osservazioni medesime;
- il Comune approva il piano decidendo, altresì, in ordine alle osservazioni e opposizioni presentate ai sensi del comma 2 (affissione all'albo);
- il Comune, entro novanta giorni dall'approvazione dei piani, trasmette alla Provincia e alla Regione copia delle relative deliberazioni. La Provincia e la Regione possono richiedere anche copia degli elaborati del piano;

Dato atto che si sono conclusi ed approvati gli studi di Microzonazione sismica di III livello sull'intero territorio comunale e che l'amministrazione comunale ha a disposizione tutti gli elaborati prodotti;

Visto l'art. 5 L. R. 1/2018, che stabilisce il recepimento e l'adeguamento degli strumenti di pianificazione urbanistica comunale agli studi di Microzonazione sismica a partire dal 05 febbraio del 2019 e da tale data non possono essere approvate varianti ai prg non adeguati, pertanto la variante in argomento può essere ancora approvata anche ai sensi della L. R. 3 novembre 1984, n. 33 normativa sismica abrogata dal comma 1 dell'art. 18 della L. R. 1/2018;

Visti:

- il D.Lgs 267/2000;
- lo statuto comunale;

Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 49, comma 1 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, D.Lgs. 267/2000, dal responsabile dell'ufficio tecnico in ordine alla regolarità tecnica e dal responsabile dell'ufficio finanziario in ordine alla regolarità contabile dell'atto in esame e il visto di conformità dell'azione amministrativa del Segretario comunale;

PROPONE DI DELIBERARE

- la premessa è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

Di apportare al P.R.G.C. una variante parziale ai sensi dell'art. 15 comma 5 della L.R. Marche n°34 del 5 agosto 1992 nel pubblico interesse collettivo per le ragioni in premessa ampiamente esposte;

Di adottare conseguentemente ai sensi dell'articolo 30 comma 1 della L.R.34/92 e per effetto di quanto indicato dall'articolo 15 comma 5 della medesima legge la variante parziale articolata in due operazioni:

1. modifica la sotto-destinazione da "Zona attrezzature amministrative, pubblici servizi – Fa" a "Zona attrezzature religiose – Fr" mantenendo inalterata la vocazione principale dell'area di "Zona per attrezzature collettive" limitatamente all'area di proprietà della parrocchia adiacente la Chiesa di SS. Pietro e Paolo, sita in frazione Borgo dove insiste il centro comunitario polivalente e meglio descritta negli elaborati grafici allegati;
2. modifica l'art. 9 "Zone per attrezzature collettive" delle N.T.A. del P.R.G., in particolare nella sotto-destinazione "Zone attrezzature religiose - Fr" che attualmente prevede di realizzare "chiese", "annessi parrocchiali", "conventi", inserendo la possibilità di realizzare in Zona "Fr" anche:
 - "convitti";
 - "case per ferie e ostelli per la gioventù", ai sensi dell'art.22 L.R. Marche n°9 del 11/07/2006;
 - "case religiose di ospitalità", ai sensi dell'art.23. della L.R. Marche n°9 del 11 luglio 2006.

e composta dai seguenti elaborati redatti dall'ufficio tecnico comunale e allegati al presente atto:

- allegato 1a "Norme Tecniche di Attuazione (N.T.A.) - Vigenti"
- allegato 1b "Norme Tecniche di Attuazione (N.T.A.) - Variante"
- allegato 2 "Quadro raffronto N.T.A."
- allegato 3a "Tav. 6.1. P.R.G. – Suddivisione Territorio Comunale in Zone - Vigenti"
- allegato 3b "Tav. 6.1. P.R.G. – Suddivisione Territorio Comunale in Zone - Variante"
- allegato 4 "Relazione tecnica"

Di dare mandato al Responsabile del Servizio Territorio e Ambiente di procedere al completamento delle procedure previste dal sopracitato articolo 30 della L.R. 34/92";

Di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo ad ogni effetto di legge ai sensi dell'art.134, comma 4 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali (D.Lgs. 267/2000).

IL CONSIGLIO COMUNALE

Sentito il Sindaco il quale fa presente che la variante risulta necessaria per garantire un minimo di ricettività turistica a seguito degli eventi sismici che hanno fortemente colpito il terremoto e che comunque non si tratta di strutture alberghiere bensì di convitto/ostello

Dato atto che interviene il responsabile geom. Mauro Fiori chiarendo che l'indice di edificazione risulta immutato.

Evidenziato che si apre discussione nel pubblico e che il Sindaco precisa che struttura è stata di estrema importanza in quanto sono state ospitate a seguito degli eventi sismici le famiglie che avevano bambini consentendo la riapertura delle scuole

Puntualizzato che alcune persone del pubblico, previa autorizzazione del Sindaco, intervengono in merito alle perimetrazioni specificando che a loro avviso le stesse hanno bloccato la ricostruzione in particolare di alcune strutture alberghiere, le cui pratiche edilizie, presentate da tempo, non sono state ancora approvate.

Sentito il Sindaco il quale puntualizza che le strutture alberghiere potevano essere delocalizzate

Dato atto che alcune persone del pubblico evidenziano quanto segue:

- a) delocalizzare un albergo era particolarmente difficile;
- b) le strutture ricettive in Arquata del Tronto prima del terremoto erano tre ed occorre tutelare gli interessi di tutte le attività;
- c) Stando dietro alle perimetrazioni si rischia tra dieci anni di stare ancora tutti fermi;
- d) Sarebbe opportuno esaminare costi e benefici delle perimetrazioni;

Precisato che interviene il Sindaco per evidenziare quanto segue:

- a) Perimetrare vuol dire ricostruire diversamente e si tratta di una scelta che è stata fatta dagli organi nazionali e regionali per consentire una maggiore sicurezza e stabilità ai nuclei abitati;
- b) Sono state richieste dal Commissario, di recente nominato, nuove indagini su Piedilama e Pretare e l'amministrazione comunale si è attivata subito anticipando le somme necessarie per effettuare le ulteriori indagini;
- c) L'amministrazione comunale si impegnerà in tutti i modi possibili per garantire e facilitare il processo di ricostruzione delle strutture alberghiere presenti sul territorio prima del terremoto;
- d) Il Commissario ha invitato ad un incontro le Associazioni ma non il Comune;
- e) Allo stato attuale c'è una carenza di dialogo tra Commissario e Regione.

Sottolineato che si apre nuovamente discussione con il pubblico presente in aula ed alcuni evidenziano la necessità di portare Arquata al centro dell'attenzione ed in questo le associazioni potrebbero essere d'aiuto;

Intervenuto il Sindaco il quale evidenzia che il Sindaco di Camerino sta organizzando una cordata di protesta tuttavia, pur condividendone le motivazioni, nutre dubbi sulla partecipazione dei cittadini di Arquata;

Intervenuto il Sindaco il quale fa presente che gli incappucciati, intervistati in una trasmissione televisiva, hanno fatto male alla comunità di Arquata del Tronto che non ha più avuto quel credito e quella attenzione in precedenza ricevuti.

Visto il D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000 e successive modificazioni;

Acquisiti i pareri di regolarità tecnica e contabile dei Responsabili dei servizi interessati, nonché il visto di conformità dell'azione amministrativa del Segretario Comunale;

Rilevata la necessità di provvedere in merito;

PRESENTI: 6
FAVOREVOLI: 6
ASTENUTI: 0
CONTRARI: 0

Con voti unanimi resi ed accertati nelle forme di legge:

D E L I B E R A

- la premessa è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

Di apportare al P.R.G.C. una variante parziale ai sensi dell'art. 15 comma 5 della L.R. Marche n°34 del 5 agosto 1992 nel pubblico interesse collettivo per le ragioni in premessa ampiamente esposte;

Di adottare conseguentemente ai sensi dell'articolo 30 comma 1 della L.R.34/92 e per effetto di quanto indicato dall'articolo 15 comma 5 della medesima legge la variante parziale articolata in due operazioni:

3. modifica la sotto-destinazione da “Zona attrezzature amministrative, pubblici servizi – Fa” a “Zona attrezzature religiose – Fr” mantenendo inalterata la vocazione principale dell'area di “Zona per attrezzature collettive” limitatamente all'area di proprietà della parrocchia adiacente la Chiesa di SS. Pietro e Paolo, sita in frazione Borgo dove insiste il centro comunitario polivalente e meglio descritta negli elaborati grafici allegati;
4. modifica l'art. 9 “Zone per attrezzature collettive” delle N.T.A. del P.R.G., in particolare nella sotto-destinazione “Zone attrezzature religiose - Fr” che attualmente prevede di realizzare “chiese”, “annessi parrocchiali”, “conventi”, inserendo la possibilità di realizzare in Zona “Fr” anche:
 - “convitti”;
 - “case per ferie e ostelli per la gioventù”, ai sensi dell'art.22 L.R. Marche n°9 del 11/07/2006;
 - “case religiose di ospitalità”, ai sensi dell'art.23. della L.R. Marche n°9 del 11 luglio 2006.

e composta dai seguenti elaborati redatti dall'ufficio tecnico comunale e allegati al presente atto:

- allegato 1a “Norme Tecniche di Attuazione (N.T.A.) - Vigenti”
- allegato 1b “Norme Tecniche di Attuazione (N.T.A.) - Variante”
- allegato 2 “Quadro raffronto N.T.A.”
- allegato 3a “Tav. 6.1. P.R.G. – Suddivisione Territorio Comunale in Zone - Vigente”
- allegato 3b “Tav. 6.1. P.R.G. – Suddivisione Territorio Comunale in Zone - Variante”
- allegato 4 “Relazione tecnica”

Di dare mandato al Responsabile del Servizio Territorio e Ambiente di procedere al completamento delle procedure previste dal sopracitato articolo 30 della L.R. 34/92”;

Infine, stante l'urgenza di dare applicazione alle disposizioni in parola, con voti unanimi resi ed accertati nelle forme di legge

IL CONSIGLIO COMUNALE,

dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.L.gs.vo 267/2000

OGGETTO: ADOZIONE AI SENSI DELL'ART.15 COMMA 5 L.R.34/92 DI VARIANTE PARZIALE AL PRG DELLA SOTTODESTINAZIONE DI UN'AREA IN FRAZIONE BORGO DA FA(ATTREZZATURE COLLETTIVE) A FR(ATTREZZATURE RELIGIOSE) E MODIFICA DELL'ART. 9 DELLE NTA DEL PRG.

Pareri espressi ai sensi dell'art. 49 D.Lgs. 18/08/2000 n. 267:

Arquata del Tronto, 28/12/2018

Parere di regolarità tecnica: favorevole
Geom. Mauro Fiori

Arquata del Tronto, 28/12/2018

Parere di regolarità contabile: favorevole
Dott. Giovanni Sassù

Arquata del Tronto, 28/12/2018

Visto conformità dell'azione amministrativa
Il Segretario Comunale
Dott.ssa Serafina Camastra

Il presente verbale, salva l'ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta, viene sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE
F.to PETRUCCI ALEANDRO

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dr.ssa. Camastra Serafina

Della suestesa deliberazione, ai sensi dell'art. 124 del D. lgs. 267/2000 viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi.

E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

ARQUATA DEL TRONTO

L'INCARICATO DEL SERVIZIO
Dott.Villonio Tommaso Daniele

li,

Petrucci Martina

Il sottoscritto, incaricato del servizio pubblicazione, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

che la presente deliberazione:

- è stata affissa all'Albo Pretorio Comunale per quindici giorni consecutivi dal 05-01-2019 al 20-01-2019 senza reclami.
- è immediatamente esecutiva []
- è divenuta esecutiva il giorno a seguito del decorso di 10 giorni dalla pubblicazione.

ARQUATA DEL TRONTO

L'INCARICATO DEL SERVIZIO
F.to Dott. Villonio Tommaso Daniele

F.to Petrucci Martina

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo .
Dalla Residenza Municipale, li

L'INCARICATO DEL SERVIZIO
Dott.Villonio Tommaso Daniele
Petrucci Martina

NOTE